

Accordo fra Regione Emilia-Romagna sistema bancario e sistema economico regionale per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle famiglie e delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012

Premesso che:

i recenti eventi sismici hanno colpito una vasta area della nostra regione che ha danneggiato, oltre al tessuto economico, anche il patrimonio abitativo e residenziale causando gravi danni alle famiglie e generando diffuso disagio abitativo;

è necessario dare alla popolazione un aiuto concreto finalizzato a ripristinare la fruibilità delle abitazioni civili;

premessò altresì che:

i danni relativi alle abitazioni civili potranno essere rimborsati fino all'80%, secondo quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 in attuazione dell'Art. 2 Comma 3 del D.L. 74 del 6 giugno 2012 convertito in Legge 122 del 1 agosto 2012, con un atto del Commissario che, a seguito della perizia giurata che quantifica il danno, attesterà l'entità del contributo;

la legge di conversione del D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" stabilisce che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre prestiti fino a un massimo di 6 miliardi di euro dal 01/01/2013 per la concessione dei contributi di cui al comma precedente;

che i prestiti sono garantiti dallo Stato e pagati dallo Stato tramite il meccanismo del credito d'imposta;

che il beneficiario, con atto del Commissario o suo delegato di riconoscimento del contributo per la riparazione o ricostruzione con miglioramento sismico di immobili e impianti danneggiati, potrà aprire un conto senza oneri a proprio carico, presso la banca di sua scelta, per il pagamento delle fatture alle imprese esecutrici dei lavori;

che, nell'ambito del percorso, il beneficiario dovrà segnalare la ditta incaricata di eseguire i lavori, indicata nella richiesta di contributo;

dato atto che:

l'attuazione delle disposizioni suddette richiede l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di fruizione del credito d'imposta e l'accordo ABI e CCDDPP;

il cittadino e l'impresa potrà avvalersi del credito d'imposta di cui all'art.11 del D.L. 83/2012 e comunque ottenere dal 1 gennaio 2013 il contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili;

al fine di garantire l'avvio e la conclusione degli interventi in tempi ravvicinati, la massima trasparenza delle procedure e le migliori condizioni per i cittadini e le imprese, si conviene:

di prevedere, attraverso l'impegno di banche, anticipazioni e linee di finanziamento a breve, medio lungo termine a tassi contenuti, in grado di consentire un rapido ripristino della fruibilità del patrimonio immobiliare;

di assicurare costi contenuti delle anticipazioni e dei finanziamenti, tali da consentire alle famiglie e alle imprese di sostenere l'accesso al credito ad integrazione delle risorse a fondo perduto assicurate dallo Stato.

Per le famiglie

Di prevedere gli strumenti di seguito elencati:

1. l'anticipazione da parte delle banche del contributo pari all'80% del danno subito;
2. la stipulazione di un mutuo che copra la quota rimanente del costo relativo al danno non rimborsato dal contributo a fondo perduto;
3. per le famiglie già titolari di un mutuo nella stessa banca, della chiusura e riaccensione di un nuovo mutuo che incorpori il precedente e lo integri con la quota rimanente del costo relativo al completo ripristino del danno subito.

Di portare a 0 i costi *una tantum* di istruttoria e commissioni (ad esclusione dei costi vivi sostenuti per la chiusura dell'eventuale mutuo già in essere al momento del terremoto, ad esempio derivati, cartolarizzazioni, spese notarili, peritali e ogni altro costo ad esso connesso).

Di articolare l'offerta di credito secondo le modalità di seguito illustrate:

1. con riguardo alle anticipazioni, i titolari del danno, con l'atto del Commissario che attesterà l'entità del contributo, potranno chiederne alla banca l'anticipazione, alle condizioni di cui alla tabella 1;

Tabella 1

	Anticipazione in forma <i>bullet</i> o scoperto di conto max. 12 mesi
Tasso di interesse nominale	Euribor 3 mmp + 1,5%

2. per quanto riguarda la stipulazione di un mutuo che copra la quota rimanente del costo relativo al danno non rimborsato dal contributo a fondo perduto, si definiscono le condizioni di cui alla tabella 2;

Tabella 2

Forma tecnica	Mutui chirografari dai 2 ai 5 anni o ipotecari/fondari dai 5 ai 25 anni			
Condizioni	Chirografario max 60 mesi fino a 50.000 euro	Ipotecario/fondario max 300.000 euro max 10 anni	Ipotecario/fondario max 300.000 euro max 20 anni	Ipotecario/fondario max 300.000 euro max 25 anni
Tasso di interesse nominale variabile	Euribor 3 mesi mmp + 3%	Euribor 3 mesi mmp + 2,5%	Euribor 3 mesi mmp + 2,75%	Euribor 3 mesi mmp + 3%
Tasso di interesse nominale fisso	IRS + 3%	IRS + 2,5%	IRS + 2,75%	IRS + 3%

3. per quanto riguarda la eventuale chiusura del mutuo in essere e la riaccensione di un nuovo mutuo che incorpori il precedente e lo integri con la quota rimanente del costo relativo al completo ripristino del danno subito, si applicheranno anche in questo caso le condizioni di cui alla Tabella 2, fermo restando il ricorso allo stesso istituto di credito e nel rispetto dei parametri previsti dalla legge fondiaria.

Per le imprese

preso atto del fondo per contributi in conto interessi del D.L. 74/2012 e sua conversione in legge 122 del 1 agosto 2012, del fondo per la ricerca industriale del D.L. 74, della detassazione dei rimborsi assicurativi della legge di conversione del D.L. 74, del fondo INAIL per la sicurezza di cui al D.L. 83/2012, dei crediti d'imposta per le assunzioni qualificate e gli investimenti per macchinari del D.L. 83/2012.

per quanto attiene al fondo della legge di conversione del D.L. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" si prevedono gli strumenti di seguito elencati:

Di portare a 0 i costi *una tantum* di istruttoria e commissioni;

preso atto del protocollo già siglato e adottato con Deliberazione di Giunta 787 del 14 giugno 2012, con riguardo alle anticipazioni, i titolari del danno, con l'atto del Commissario che attesterà l'entità del contributo, potranno chiederne alla banca l'anticipazione, alle condizioni di cui alla tabella 3;

Tabella 3

	Anticipazione in forma <i>bullet</i> o scoperto di conto max. 12 mesi
Tasso di interesse nominale	Euribor 3 mmp + 1,5%

Si concorda, infine di demandare ad un unico Comitato a cui parteciperanno i rappresentanti dei firmatari o loro delegati del presente Protocollo e del Protocollo Imprese i compiti di:

1. assicurare massima informazione sulle iniziative messe in campo;
2. prevedere il monitoraggio mensile sulle operazioni attivate in modo da verificare l'effettiva operatività del presente accordo;
3. proporre soluzioni qualora emergano elementi di attenzione che necessitino integrazioni al presente accordo.

Il presente protocollo ha validità per tutta la durata prevista dai provvedimenti per la ricostruzione contenuti nel decreto legge 74/2012 convertito in Legge 122 del 1 agosto 2012 e potrà essere integrato e modificato su richiesta delle parti.

Le parti si impegnano a ridiscutere le presenti condizioni al 31 marzo 2013.

I soggetti presenti si impegnano a sottoporre all'approvazione dei propri organi il presente protocollo.

Per gli ulteriori aspetti tecnici si rimanda al competente Comitato previsto.

Bologna, lì 8/8/2012

Per la Regione Emilia-Romagna

Per le Banche

Per i rappresentanti delle imprese

Accordo operativo fra Regione Emilia-Romagna e Banche per anticipazioni di liquidità a favore delle famiglie per interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di beni immobili a uso abitativo (grado di rischio B,C ed E senza demolizione) danneggiati dagli eventi sismici dello scorso maggio 2012

Visto l'Accordo siglato in data 8 Agosto 2012 fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e associazioni imprenditoriali.

Vista la Legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012 che all'art. 3 bis "Crediti d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione" ha previsto che i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 destinati a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo sono alternativamente concessi su domanda del soggetto interessato con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato Decreto Legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana assistiti da garanzia dello Stato fino a un massimo di 6.000 milioni di euro ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), secondo periodo del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Considerato che tali finanziamenti agevolati sono rimborsati tramite il meccanismo del credito d'imposta fruibile esclusivamente in compensazione.

Dato atto che dalla lettura combinata delle disposizioni previste nei suddetti provvedimenti di legge l'attuazione operativa delle prescrizioni in esse contenute richiede, ai fini di una definizione del percorso amministrativo-contabile da realizzare, l'emanazione di appositi provvedimenti che coinvolgono a vario titolo le Regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate nonché ABI e Cassa Depositi e Prestiti.

Valutato che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi espressamente richiamati nei diversi commi dell'art. 3 bis del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con la Legge n. 135/2012, si ritiene necessario mettere in campo ogni azione operativa impiegabile sul versante procedimentale per rendere fattibile ed agevolare l'avvio e la conclusione degli interventi al fine di favorire il rapido rientro dei cittadini nelle abitazioni e nelle sedi delle attività danneggiate dagli eventi sismici dello scorso maggio.

Atteso che l'operazione disciplinata nel presente Accordo viene a configurarsi come intervento diretto della Regione per consentire, come sopra espresso, l'immediato avvio del complesso delle attività connesse alla ricostruzione post eventi sismici anticipando di fatto il riferimento temporale fissato dal percorso tracciato nella Legge n. 135/2012 e ponendo a garanzia della copertura, per gli oneri finanziari legati alle operazioni di concessione dei finanziamenti agevolati con riferimento esclusivo alla parte relativa agli interessi da riconoscere, l'impiego delle risorse regionali rinvenibili nel quadro degli interventi previsti ed autorizzati dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2012, n. 9.

SI CONVIENE

Art. 1

(Anticipazione della liquidità)

Le banche si impegnano, nelle more della messa a disposizione delle risorse di cui all'art. 3 bis della Legge 135/2012 e sulla base del processo decisionale e procedimentale rinveniente dai provvedimenti amministrativi che verranno approvati dagli organi competenti, fatta salva la valutazione del merito creditizio, ad anticipare la liquidità necessaria per l'effettuazione degli interventi di riparazione e ripristino con rafforzamento locale e miglioramento sismico, nonché per la ricostruzione degli immobili ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Art. 2

(Importo dell'anticipazione e modalità di erogazione)

L'importo dell'anticipazione è pari al contributo concedibile, determinato dal provvedimento comunale sulla base dei parametri definiti da apposita ordinanza del Commissario delegato, con riferimento alle diverse tipologie di danno registrato. L'importo concedibile nell'anticipazione è pari all'importo definito sulla base di perizia tecnica asseverata di valutazione del danno e validata dall'autorità comunale. L'importo è erogato anche in più soluzioni sulla base di stati di avanzamento fino al tetto massimo riconosciuto dall'amministrazione comunale, in conformità con quanto previsto all'art. 8 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 29 del 28 agosto 2012, così come modificato ed integrato dall'Ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012.

Art. 3

(Costo dell'anticipazione)

I costi dell'anticipazione, come previsti nell'Accordo dell'8 Agosto 2012, sono pari ad euribor 3 mesi media precedente +1,5%, seguendo i normali criteri di capitalizzazione degli interessi con periodicità trimestrale e sono computati a carico della Regione Emilia-Romagna per il periodo intercorrente fra la data di utilizzo dell'anticipazione e la data di estinzione dell'operazione a seguito del ricevimento delle risorse previste all'art. 3 bis della Legge 135/2012.

Art. 4

(Modalità di contabilizzazione degli interessi)

L'ammontare degli interessi di ogni anticipazione verrà richiesto dalle banche aderenti al presente Accordo alla Regione Emilia-Romagna in un'unica soluzione per ogni posizione e con cadenza di norma mensile, a seguito dell'estinzione dell'anticipazione conseguente all'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis della Legge 135/2012. La Regione riconoscerà, sulla base del percorso amministrativo-contabile individuato nei provvedimenti attuativi, alla Banca gli importi dovuti entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 5

(Modalità di trasmissione dei dati)

La Regione Emilia-Romagna e le banche aderenti al presente Accordo provvederanno a definire idonea modalità di comunicazione telematica dei dati e delle informazioni sulle anticipazioni concesse al fine di consentire l'utilizzo dei dati in rapporto alle prescrizioni che verranno approvate dagli organi competenti.

Art. 6

(Durata dell'accordo)

Il presente Accordo ha validità fino all'entrata a regime delle modalità operative previste dall'art. 3 bis della Legge 135/2012. Il presente accordo potrà essere rivisto alla luce dei provvedimenti assunti del Commissario o a seguito delle modalità operative per l'attuazione dell'art. 3 bis L. 135/2012.

Per quanto riguarda gli edifici in categoria E che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'edificio si rimanda ad una eventuale successiva integrazione del presente accordo.

Rimangono inalterate le condizioni già previste nell'Accordo dell'8 Agosto 2012 per la stipula di eventuali mutui a copertura della quota dei costi non rimborsati o delle somme residue di mutui già esistenti sui medesimi immobili.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per la Banca (specificare istituto)
